



COMUNE DI CALICE AL CORNOVIGLIO

Provincia della Spezia

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 10 Del 30-09-2020

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di settembre alle ore 18:30, nella sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in seduta Pubblica sessione Straord.urgenza, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

| | | | |
|-----------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| SCAMPELLI MARIO | P | DELPINO DEBORA | A |
| PAITA CRISTIANO | P | REMEDÌ ALDO | P |
| FRANCESCHINI STEFANO | P | CACCIAVILLANI ALESSANDRA | P |
| MACCHIO STEFANO | P | PAVARELLI BARBARA | P |
| ANGELLA RICCARDO | A | SABATINI FRANCO | P |
| NARDINI PAOLO | P | | |

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Presiede l'adunanza il Signor SCAMPELLI MARIO in qualità di Sindaco

Partecipa il Dottor BRIGNOLO FRANCESCO - SEGRETARIO COMUNALE

Con le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lettera a), D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267

IL SINDACO

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato

Visti i pareri allegati con la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro- silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il

16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaglio, sulla base delle aliquote pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 28 settembre dell'anno di riferimento;

- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a congruaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

aliquota di base 1,06 %:

- per le unità immobiliari non adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo e non locate. *Non vengono considerati "alloggi non locati" le unità immobiliari nelle quali risultano risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente parenti del soggetto passivo fino al secondo grado in linea retta o collaterale. A dette unità viene applicata l'aliquota del 0,76%*
- per le aree edificabili come definite dall'art. 2 comma 1, lett. B) del D.Lgs. 504/1992;

- aliquota 0,6%:

- per gli immobili locati ad uso abitazione principale con contratto stipulato ai sensi dell'accordo definito tra SUNIA – SICET – UNIAT – SAI – UNIONE INQUILINI E CONFEDILIZIA , UPPI, APPC, ANPE e depositato in comune. L'aliquota agevolata potrà essere applicata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il contratto viene registrato. La concessione è subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata copia del contratto di locazione e attestazione di congruità rilasciata dalla Commissione di Conciliazione individuata nel citato accordo territoriale

- per le unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4,A/5, A/6, A/7 concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che il beneficiario non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su ulteriori immobili destinati ad uso abitativo situati sul territorio comunale e che vi risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile concessogli in uso gratuito;
- la riduzione del 50% della base imponibile IMU ricorre solo ed esclusivamente nelle fattispecie di comodato gratuito aventi i requisiti stabiliti dalla legge 28.12.2015 n°208 – art.1 comma 10 lett. b);
- Per le unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze , adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

- aliquota 0,76 % :

- per gli immobili locati ed adibiti ad abitazione principale e dimora abituale del locatario;
- per gli immobili concessi in comodato ed adibiti ad abitazione principale e dimora abituale di parenti del soggetto passivo fino al secondo grado in linea retta o collaterale, a condizione che il beneficiario non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su ulteriori immobili destinati ad uso abitativo situati sul territorio comunale e che vi risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile concessogli in uso gratuito;

La suddetta aliquota sarà applicata **a seguito di presentazione di apposita istanza** all'ufficio tributi comunale con allegata copia contratto locazione o comodato;

- **aliquota dello 0,1 % - Aliquota base** per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3 – bis, del decreto legge 30/ dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994 , n. 133.

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base".

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

Il presente Consiglio Comunale si svolge anche in via telematica giusta Decreto del Sindaco di Calice al Cornoviglio n. 2 del 01.04.2020.

Il Sindaco introduce la proposta di delibera e sottolinea come questa approvazione d'urgenza sia necessaria per evitare sia conseguenze negative sulle casse del Comune sia eventuali successivi aggravii per i cittadini. Oggi scade infatti l'ultimo giorno utile per l'approvazione della delibera stessa. Con voti unanimi favorevoli dei Consiglieri presenti e votanti (Scampelli, Nardini, Franceschini, Remedi, Macchio, Paita Cacciavillani Sabatini e Pavarelli)

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. di applicare anche alla luce della normativa relativa alla “Nuova IMU” le seguenti aliquote per l'anno 2020:
 - **aliquota di base 1,06 %**
 - per le unità immobiliari non adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo e non locate. *Non vengono considerati “alloggi non locati” le unità immobiliari nelle quali risultano risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente parenti del soggetto passivo fino al secondo grado in linea retta o collaterale. A dette unità viene applicata l'aliquota del 0,76%*
 - per le aree edificabili come definite dall'art. 2 comma 1, lett. B) del D.Lgs. 504/1992;
 - **aliquota 0,6% :**
 - per gli immobili locati ad uso abitazione principale con contratto stipulato ai sensi dell'accordo definito tra SUNIA – SICET – UNIAT – SAI – UNIONE INQUILINI E CONFEDILIZIA , UPPI, APPC, ANPE e depositato in comune. L'aliquota agevolata potrà essere applicata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il contratto viene registrato. La concessione è subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata copia del contratto di locazione e attestazione di congruità rilasciata dalla Commissione di Conciliazione individuata nel citato accordo territoriale
 - per le unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4,A/5, A/6, A/7 concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che il beneficiario non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su ulteriori immobili

destinati ad uso abitativo situati sul territorio comunale e che vi risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile concessogli in uso gratuito;

- Per le unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

- aliquota 0,76 % :

- per gli immobili locati ed adibiti ad abitazione principale e dimora abituale del locatario;
- per gli immobili concessi in comodato ed adibiti ad abitazione principale e dimora abituale di parenti del soggetto passivo fino al secondo grado in linea retta o collaterale, a condizione che il beneficiario non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su ulteriori immobili destinati ad uso abitativo situati sul territorio comunale e che vi risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile concessogli in uso gratuito;

La suddetta aliquota sarà applicata **a seguito di presentazione di apposita istanza** all'ufficio tributi comunale con allegata copia contratto locazione o comodato;

- **aliquota dello 0,1 % - Aliquota base** per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3 – bis, del decreto legge 30/ dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994 , n. 133.

3. di dare atto che la riduzione del 50% della base imponibile IMU ricorre solo ed esclusivamente nelle fattispecie di comodato gratuito aventi i requisiti stabiliti dalla legge 28.12.2015 n°208 – art.1 comma 10 lett. b);
4. di inviare il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle Finanze, così come previsto dall'articolo 13 comma 15 del D.L.201/2011;
5. di dare al presente atto immediata eseguibilità ex art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza a provvedere a seguito di separata votazione e con voti favorevoli ed voti contrari del consigliere espressi nei modi e forme di legge.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to SCAMPELLI MARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BRIGNOLO FRANCESCO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la **pubblicazione all'Albo Pretorio** per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della legge n.267/00.

Lì, 30-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BRIGNOLO FRANCESCO

La presente deliberazione, affissa all'albo pretorio dal 30-09-2020, è divenuta **esecutiva il 11-10-2020**, ai sensi dell'art.134, della legge n.267/00.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BRIGNOLO FRANCESCO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE